

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

Prot. /Uff. Elett.

Napoli, data del protocollo

CIRCOLARE N.28 /AMM 2021

Allegati 2

Ai Sigg. Sindaci e Commissari dei Comuni di :
Afragola – Agerola - Arzano – Boscotrecase –
Brusciano Camposano – Castello di Cisterna -
Frattaminore – Gragnano – Massa di Somma –
Melito di Napoli – Napoli - Piano di Sorrento –
San Sebastiano al Vesuvio – Serrara Fontana –
Vico Equense – Volla

LORO SEDI

e, p.c.

Ai Sigg. Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Locali

- Napoli 1 Centro
- Napoli 2 Nord
- Napoli 3 Sud

LORO SEDI

Alla Questura

Al Comando Provinciale dei Carabinieri

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

NAPOLI

Oggetto: : Decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117. Circolare del Ministero della Salute in data 2 settembre 2021, recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali. Raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in quarantena o in isolamento fiduciario, raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA) e formazione del personale dedicato alla raccolta del voto.

Nel far seguito alla precedente circolare prefettizia n. 25 del 26 agosto u.s. (circolare Ministero Interno n. 63/2021), concernente il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, con successiva circolare n. 67/2021, ha comunicato che, in data 2 settembre u.s., il Ministero della Salute ha adottato l'allegata circolare n. 39333, recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali.

Come già avvenuto nell'anno 2020, il predetto Dicastero della Salute ha innanzitutto fornito aggiornate prescrizioni per le operazioni di voto, con riferimento alle modalità di **raccolta del voto**



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

domiciliare degli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19).

In primo luogo, si ritiene opportuno rammentare – come già evidenziato nella circolare n.15/ Amm.2021 dell'11 agosto 2021 (circolare Ministero Interno n.50 del 9 agosto u.s.) – che l'art. 2, comma 6, del decreto legge n. 117/2021 prevede che, per le elezioni in programma nel corrente anno, “*i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie aventi reparti Covid-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5*” dello stesso art. 2 devono essere muniti di “Certificazione verde Covid-19” (c.d. “*green pass*”), al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizione di quarantena o isolamento fiduciario.

L'elettore, per esercitare il diritto di voto, deve far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, il certificato del funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale che, con il consenso dell'elettore stesso, attesti la ricorrenza, quale requisito legittimante l'esercizio del voto a domicilio, di una delle seguenti condizioni rispetto all'infezione da SARS-CoV-2:

- trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARS-CoV-2;
- quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l'obbligo di quarantena;
- isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al SARS-CoV-2, oppure persone positive al SARS-Cov-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici).

Al riguardo, il Ministero della Salute ha specificato che tali definizioni valgono solo per l'applicazione delle predette disposizioni speciali per l'espressione del voto e non sono suscettibili di applicazione analogica, né integrabili in alcun modo.

Il funzionario medico designato dalla azienda sanitaria locale deve, dunque, attestare, mediante apposita certificazione, la ricorrenza di una delle predette ipotesi.

Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, così differenziati, a seconda della ricorrenza di una delle tre condizioni innanzi individuate:

- a) Elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario: i componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3;
- b) Elettori in quarantena: i componenti del seggio speciale dovranno indossare guanti e mascherina chirurgica.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

La predetta circolare precisa dettagliatamente, poi, le modalità – ai fini della sicurezza sanitaria – da osservare, sia da parte degli elettori che dei componenti dei seggi speciali, durante la raccolta del voto domiciliare e presso i reparti Covid; nelle operazioni di vestizione e svestizione; nelle operazioni di scrutinio.

A tal fine, occorre sensibilizzare i soggetti interessati a osservare scrupolosamente tutte le procedure che sono indicate nella predetta circolare del Ministero della Salute, a cui si rinvia integralmente.

Dopo la votazione, la scheda dovrà essere depositata in un'apposita busta.

La raccolta del voto deve tener conto anche delle disposizioni del decreto-legge n. 117/2021, che sono innovative rispetto all'anno 2020, relative agli elettori che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti Covid-19.

In particolare, l'art. 2, comma 4, del predetto decreto ha previsto – al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto per le elezioni comunali da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 – che possono essere istituiti, nei comuni nei quali non sono ubicate le predette strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976 presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, nelle urne dei quali (dopo la raccolta del voto) verranno riversate le schede votate ai fini dello scrutinio congiunto con le altre schede.

Nella circolare del Ministero della Salute si evidenzia, in particolare, che: «Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni "ordinarie", in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse».

La medesima circolare del Ministero della Salute ha fornito, inoltre, specifiche indicazioni sulla **raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA)**.

Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture dovranno essere muniti di "Certificazione verde Covid-19" (c.d. "green pass").

Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e svolgersi all'interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d'aria.

La raccolta del voto presso le RSA è assimilabile a quella sopra descritta per la raccolta del voto domiciliare quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di RSA che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, trattandosi di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale di seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di prevenire un'eventuale trasmissione del virus dall'esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l'uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Infine, la circolare del Ministero della Salute ha dettato le indicazioni relative alla **formazione del personale dedicato alla raccolta del voto**.

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento, ecc.) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l'iter delle operazioni di voto domiciliare, nei sensi previsti dallo stesso decreto-legge n. 117/2021 (art 2, comma 1, lettera c).

Al fine di assolvere alle disposizioni normative, il Ministero della Salute ha evidenziato la necessità che le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto (venerdì 1° e sabato 2 ottobre), dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e, nelle sole sezioni ospedaliere, anche allo spoglio delle schede votate dagli elettori in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento.

In considerazione della particolare rilevanza delle prescrizioni fornite dal Ministero della Salute, si rinnova l'invito alle SS.LL. di svolgere ogni conseguente e necessario adempimento per assicurare che le predette indicazioni operative fornite dal competente Ministero della Salute siano conosciute e osservate da tutti coloro che sono chiamate ad applicarle, richiamando l'attenzione di tutti gli Enti interessati a fornire la migliore collaborazione, per assicurare la massima regolarità e sicurezza nelle prossime consultazioni elettorali.

Particolarmente rilevante è, dunque, l'attività di continua sensibilizzazione che le SS.LL. devono compiere verso tutte le componenti coinvolte nelle prossime consultazioni elettorali, che si presentano di particolare complessità e delicatezza in considerazione della emergenza epidemiologica in corso.

Infine, per avere un quadro conoscitivo aggiornato del numero degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legge n. 117/2021, che hanno chiesto di poter accedere al voto domiciliare secondo le modalità indicate nella presente circolare, si pregano le SS.LL. di trasmettere a questa Prefettura – **improrogabilmente entro le ore 12,00 del 29 settembre p.v.** – il numero complessivo delle istanze pervenute sino al giorno precedente, avendo cura di distinguerli sulla base delle diverse condizioni in cui i soggetti legittimati si trovano attualmente, in particolare se essi sono in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario.

A tal fine si allega un prospetto (All. 2), che si prega di restituire compilato in ogni sua parte al seguente indirizzo di posta elettronica: elettorale.prefna@pec.interno.it

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente dell'Ufficio prov.le elettorale
Vice Prefetto
(S. di Martino)